

Linee Guida



Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679

Versione 2.0

4 giugno 2019

Cronologia delle versioni

Versione 2.0	4 giugno 2019	Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica
Versione 1.0	12 febbraio 2019	Adozione delle linee guida per la consultazione pubblica

Indice

1	INTRODUZIONE.....	5
1.1	Campo d'applicazione delle linee guida	6
2	DEFINIZIONI	7
3	CHE COSA SONO I CODICI?	7
4	QUALI BENEFICI APPORTANO I CODICI?	9
5	AMMISSIBILITÀ DI UN PROGETTO DI CODICE	12
5.1	Motivazione e documenti giustificativi.....	12
5.2	Rappresentante	12
5.3	Ambito di trattamento	13
5.4	Ambito di applicazione territoriale	13
5.5	Presentazione a un'autorità di controllo competente.....	13
5.6	Meccanismi di vigilanza	13
5.7	Organismo di monitoraggio.....	14
5.8	Consultazione	14
5.9	Normativa nazionale.....	14
5.10	Lingua	14
5.11	Lista di controllo	15
6	CRITERI DI APPROVAZIONE DEI CODICI	15
6.1	Soddisfa una particolare esigenza	15
6.2	Facilita l'efficace applicazione del regolamento	16
6.3	Precisa l'applicazione del regolamento	17
6.4	Offre sufficienti garanzie	18
6.5	Offre meccanismi che consentiranno un controllo efficace	18
7	PRESENTAZIONE, AMMISSIBILITÀ E APPROVAZIONE (CODICE NAZIONALE)	19
7.1	Presentazione	19
7.2	Ammissibilità di un codice	19
7.3	Approvazione.....	19
8	PRESENTAZIONE, AMMISSIBILITÀ E APPROVAZIONE (CODICE TRANSNAZIONALE).....	20
8.1	Presentazione	20
8.2	Ammissibilità di un codice	20
8.3	Cooperazione.....	21
8.4	Rigetto	21

8.5	Preparazione ai fini della presentazione al comitato.....	22
8.6	Il comitato.....	22
8.7	Approvazione.....	22
9	COINVOLGIMENTO.....	22
10	IL RUOLO DELLA COMMISSIONE.....	23
11	MONITORAGGIO DI UN CODICE	23
12	REQUISITI DI ACCREDITAMENTO PER GLI ORGANISMI DI MONITORAGGIO	24
12.1	Indipendenza	24
12.2	Conflitto di interessi	25
12.3	Competenze	25
12.4	Procedure e strutture consolidate	26
12.5	Gestione trasparente dei reclami	26
12.6	Comunicazione con l'autorità di controllo competente	27
12.7	Meccanismi di riesame	28
12.8	Status giuridico	28
13	CODICI APPROVATI	28
14	REVOCA DI UN ORGANISMO DI MONITORAGGIO	29
15	CODICI DEL SETTORE PUBBLICO	29
	APPENDICE 1 - Distinzione tra codici nazionali e transnazionali.....	31
	APPENDICE 2 - Scegliere l'autorità di controllo competente.....	32
	APPENDICE 3 - Lista di controllo per la presentazione	33
	APPENDICE 4 - Diagramma di flusso PER UN CODICE TRANSAZIONALE	34

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera n), e gli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visto l'articolo 12 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 INTRODUZIONE

1. Il regolamento (UE) 2016/679¹ ("regolamento") è entrato in applicazione il 25 maggio 2018. Uno dei suoi obiettivi principali è assicurare un livello coerente di protezione dei dati in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno². Il regolamento introduce anche il principio di responsabilizzazione, che impone al titolare del trattamento la responsabilità di conformarsi al regolamento e di dimostrare la conformità³. Le disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento riguardo ai codici di condotta ("codici") rappresentano un metodo pratico, potenzialmente economico e significativo per ottenere maggiori livelli di coerenza nella tutela dei diritti in materia di protezione dei dati. I codici possono fungere da meccanismo attraverso il quale dimostrare la conformità al regolamento⁴. In particolare, essi possono contribuire a colmare gli eventuali divari di armonizzazione esistenti tra gli Stati membri nell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati⁵. Offrono inoltre l'opportunità a determinati settori di riflettere su attività comuni di trattamento dei dati e di concordare regole pratiche e su misura per la protezione dei dati, che soddisfino le esigenze del settore e i requisiti del regolamento⁶.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

² Cfr. il considerando 13 del regolamento.

³ Cfr. l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento.

⁴ Cfr. ad esempio l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 5, e l'articolo 32, paragrafo 3. Un codice di condotta può anche essere utilizzato dal responsabile del trattamento per dimostrare garanzie sufficienti che il trattamento soddisfa i requisiti del regolamento (si veda l'articolo 28, paragrafo 5).

⁵ Cfr. i considerando 77, 81, 98, 99, 148, 168 e gli articoli 24, 28, 35, 40, 41, 46, 57, 64 e 70 del regolamento. Ciò vale in particolare quando un codice si riferisce ad attività di trattamento in diversi Stati membri.

⁶ I codici non devono necessariamente essere circoscritti o limitati a un settore specifico. Ad esempio, un codice potrebbe applicarsi a settori distinti che però condividono un'attività di trattamento con le stesse caratteristiche ed esigenze. Nel caso in cui un codice sia di applicazione intersettoriale, possono essere designati più organismi di monitoraggio per quello stesso codice. Tuttavia, in tal caso, il codice dovrebbe chiarire senza ombra di dubbio la portata delle funzioni di ciascun organismo di monitoraggio, ossia specificando i settori per i quali ciascun organismo di monitoraggio svolgerà le sue funzioni ai sensi dell'articolo 41 e i meccanismi di vigilanza a

2. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato europeo per la protezione dei dati ("comitato") e la Commissione europea ("Commissione") sono tenuti a incoraggiare l'elaborazione di codici destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento⁷. Le presenti linee guida sosterranno e agevoleranno i "titolari dei codici" nell'elaborazione, nella modifica e nella proroga dei codici.

1.1 Campo d'applicazione delle linee guida

3. Lo scopo delle presenti linee guida è offrire orientamenti pratici e assistenza interpretativa in relazione all'applicazione degli articoli 40 e 41 del regolamento. Esse sono intese a chiarire le procedure e le regole per la presentazione, l'approvazione e la pubblicazione dei codici, a livello sia nazionale che europeo. Intendono inoltre definire i criteri minimi richiesti da un'autorità di controllo competente per poter effettuare un esame e una valutazione approfonditi di un codice⁸. Intendono altresì stabilire i fattori di contenuto da prendere in considerazione nel valutare se un determinato codice contribuisca alla corretta ed efficace applicazione⁹ del regolamento. Infine, le linee guida sono intese a stabilire i requisiti per il controllo efficace della conformità con un codice¹⁰.
4. Le presenti linee guida mirano inoltre a offrire a tutte le autorità di controllo competenti, al comitato e alla Commissione un quadro di riferimento chiaro che permetta di valutare i codici in modo coerente e di semplificare le procedure previste dal processo di valutazione. Tale quadro dovrebbe inoltre offrire maggiore trasparenza e consentire ai titolari dei codici che intendono chiedere l'approvazione di un codice di avere piena familiarità con il processo e comprendere i requisiti formali e i criteri di adeguatezza richiesti per l'approvazione.
5. Orientamenti sui codici di condotta come strumento per i trasferimenti di dati, conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento, saranno oggetto di distinte linee guida emanate dal comitato.
6. Tutti i codici precedentemente approvati¹¹ dovranno essere riesaminati e nuovamente valutati in linea con i requisiti del regolamento, per essere successivamente ripresentati per approvazione conformemente al disposto degli articoli 40 e 41 e alle procedure descritte nel presente documento.

disposizione di ciascun organismo. A tal proposito, le pertinenti sezioni delle presenti linee guida che definiscono le responsabilità, gli obblighi e i requisiti di accreditamento in relazione agli organismi di monitoraggio si applicano a ciascuno di tali organismi designati con riguardo a un determinato codice.

⁷ Articolo 40, paragrafo 1, del regolamento.

⁸ Cfr. l'articolo 40, paragrafo 5, l'articolo 55, paragrafo 1 e il considerando 122 del regolamento.

⁹ Cfr. l'articolo 40, paragrafo 1, e il considerando 98 del regolamento.

¹⁰ Cfr. ad esempio l'articolo 41, paragrafo 2, e l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento.

¹¹ Dalle autorità nazionali di controllo o dal gruppo di lavoro "Articolo 29" prima dell'adozione del regolamento e delle presenti linee guida.

2 DEFINIZIONI

"Accreditamento": l'accertamento volto a verificare che l'organismo di monitoraggio proposto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 41 del regolamento ai fini del controllo della conformità con un codice di condotta. Questa verifica viene effettuata dall'autorità di controllo cui viene presentato il codice per approvazione (articolo 41, paragrafo 1). L'accreditamento di un organismo di monitoraggio vale soltanto per un codice specifico¹².

"Titolari dei codici": associazioni o altre organizzazioni che elaborano e presentano un codice¹³ e che avranno uno status giuridico adeguato, conformemente al codice e alla legislazione nazionale.

"Autorità di controllo competente": l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 55 del regolamento.

"Organismo di monitoraggio": un organismo/comitato o diversi organismi/comitati (interni o esterni ai titolari dei codici¹⁴) che svolgono una funzione di monitoraggio al fine di accertare e assicurare il rispetto del codice ai sensi dall'articolo 41.

"Autorità di controllo interessate": le autorità di cui all'articolo 4, punto 22, del regolamento.

"Codice nazionale": un codice che regola le attività di trattamento in uno Stato membro.

"Codice transnazionale": un codice che regola le attività di trattamento in più Stati membri.

3 CHE COSA SONO I CODICI?

7. I codici previsti dal regolamento sono strumenti di responsabilizzazione volontari che stabiliscono specifiche norme di protezione dei dati per categorie di titolari e di responsabili del trattamento. Essi possono essere un utile ed efficace strumento di responsabilizzazione in quanto forniscono una descrizione dettagliata dei comportamenti più appropriati, in termini giuridici ed etici, con riguardo a un determinato settore. Dal punto di vista della protezione dei dati, i codici possono quindi fungere da decalogo per i titolari e i responsabili del trattamento che progettano e svolgono attività di trattamento dei dati conformi al regolamento, conferendo un significato operativo ai principi di protezione dei dati stabiliti dalla legislazione europea e nazionale.
8. Le associazioni o le organizzazioni rappresentative di un settore possono creare codici per aiutare il rispettivo settore a conformarsi al regolamento in modo efficiente e potenzialmente economico. Come indicato nell'elenco non esaustivo che figura all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, i codici di condotta possono riguardare ambiti quali:
 - il trattamento corretto e trasparente dei dati;
 - i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
 - la raccolta dei dati personali; la pseudonimizzazione dei dati personali;
 - l'informazione fornita alle persone e l'esercizio dei diritti delle persone;
 - l'informazione fornita ai minori e la loro tutela (includere le modalità con cui è ottenuto il consenso genitoriale);

¹² Un organismo di monitoraggio può tuttavia essere accreditato per più di un codice, purché soddisfi i requisiti per l'accreditamento.

¹³ In conformità del considerando 98 del regolamento.

¹⁴ Cfr. anche i successivi punti 64-67.

- le misure tecniche e organizzative, inclusa la protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione per impostazione predefinita nonché le misure di sicurezza;
 - la notifica di una violazione;
 - il trasferimento di dati personali verso paesi terzi;
 - le procedure di composizione delle controversie.
9. Il regolamento, abrogando la direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE), prevede disposizioni più specifiche e dettagliate sui codici, definisce i requisiti da soddisfare e le procedure da seguire per ottenerne l'approvazione e, una volta approvati, per la loro registrazione, pubblicazione e promozione. Tali disposizioni, unitamente alle presenti linee guida, serviranno a incoraggiare i titolari dei codici a contribuire direttamente alla definizione di standard e norme in materia di protezione dei dati per i rispettivi settori di trattamento.
10. È importante notare che i codici sono uno dei molti strumenti di natura volontaria utilizzabili nel quadro degli ausili di responsabilizzazione in materia di protezione dei dati offerti dal regolamento, quali le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati¹⁵ e la certificazione¹⁶. Si tratta di un meccanismo che permette di aiutare titolari e responsabili del trattamento a dimostrare la loro conformità al regolamento¹⁷.

¹⁵ I codici di condotta e la certificazione sono strumenti di responsabilizzazione volontari, mentre la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in alcune circostanze è obbligatoria. Per ulteriori informazioni su altri strumenti di responsabilizzazione si rimanda alla pagina web contenente orientamenti generali del comitato (www.edpb.europa.eu).

¹⁶ Cfr. l'articolo 42 del regolamento e le linee guida 1/2018 del comitato sulla certificazione e sull'identificazione dei criteri di certificazione a norma degli articoli 42 e 43 del regolamento.

¹⁷ L'adesione a un codice non garantisce di per sé la conformità al regolamento né l'immunità del titolare del trattamento/responsabile del trattamento da sanzioni o responsabilità previste dal regolamento.

4 QUALI BENEFICI APPORTANO I CODICI?

11. I codici rappresentano un'opportunità per stabilire una serie di regole che contribuiscano alla corretta applicazione del regolamento in modo pratico, trasparente e potenzialmente economico, tenendo conto delle specificità di un particolare settore e/o dei trattamenti svolti in tale settore. A tale riguardo, i codici possono essere elaborati per i titolari e i responsabili del trattamento tenendo conto delle caratteristiche specifiche del trattamento effettuato in determinati settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese¹⁸. I codici sono uno strumento potenzialmente molto importante e vantaggioso per le PMI e le microimprese¹⁹ perché permettono loro di rispettare le norme sulla protezione dei dati in modo più economico.

Ad esempio, le microimprese che svolgono attività simili di ricerca sanitaria potrebbero coalizzarsi tramite le loro associazioni e sviluppare collettivamente un codice che disciplini la raccolta e il trattamento dei dati sanitari, anziché cercare di condurre da sole un'analisi approfondita della protezione dei dati. I codici andranno inoltre a beneficio delle autorità di controllo perché consentiranno loro di comprendere meglio le attività di trattamento di una specifica professione, di un'attività o settore.

12. I codici possono aiutare i titolari e i responsabili del trattamento a conformarsi al regolamento, disciplinando temi quali: il trattamento corretto e trasparente dei dati, i legittimi interessi, le misure di sicurezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, gli obblighi del titolare del trattamento. I codici sono accessibili a tutti i settori di trattamento e

Ad esempio, si potrebbe chiedere l'approvazione di una serie di regole tese a garantire correttezza e trasparenza dei trattamenti svolti in un ambito specifico del terzo settore. In alternativa, si potrebbe decidere di redigere un codice, che incorpori e applichi correttamente una moltitudine di disposizioni del regolamento per coprire tutte le attività di trattamento in un ambito specifico del terzo settore, dall'individuazione del fondamento giuridico per la raccolta dei dati personali alla notifica delle violazioni dei dati personali.

¹⁸ Cfr. il considerando 98 del regolamento riguardo all'articolo 40, paragrafo 1. Ad esempio, un codice potrebbe essere opportunamente adattato per soddisfare le esigenze delle micro-organizzazioni oltre che delle piccole e medie imprese.

¹⁹ L'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento, in particolare, identifica i codici come una soluzione per soddisfare le esigenze di tali imprese.

possono essere redatti in modo più specifico o più ampio a seconda del particolare settore²⁰, purché contribuiscano alla corretta ed efficace applicazione del regolamento²¹.

13. I codici permettono un certo grado di co-regolazione e consentono ai titolari e ai responsabili del trattamento di non dipendere eccessivamente dalle autorità di controllo per disporre di orientamenti più granulari sulle specifiche attività di trattamento.
14. I codici possono offrire ai titolari e ai responsabili del trattamento un certo grado di autonomia e controllo nel formulare e concordare le buone prassi per gli specifici settori. Possono consentire di consolidare le migliori prassi riguardanti le operazioni di trattamento in specifici settori, e possono anche diventare una risorsa fondamentale per le imprese al fine di gestire aspetti critici nelle procedure di trattamento e conseguire una migliore osservanza delle norme in materia di protezione dei dati.
15. I codici possono generare fiducia e certezza del diritto, elementi assolutamente necessari, offrendo soluzioni pratiche ai problemi identificati in particolari settori con riguardo ad attività di trattamento comuni. Essi favoriscono lo sviluppo di un approccio collettivo e coerente alle esigenze di trattamento dei dati di un particolare settore.

²⁰ L'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento fa riferimento a codici elaborati da organizzazioni rappresentative delle "categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento". Ciò potrebbe pertanto includere codici intersettoriali, a condizione che i criteri di rappresentatività siano rispettati.

²¹ Un codice più specifico deve esplicitare in misura sufficientemente chiara agli interessati (e a giudizio di un'autorità di controllo competente) che l'adesione al codice da parte dei titolari del trattamento/responsabili del trattamento non garantisce necessariamente il rispetto di tutta la legislazione. Un'opportuna misura di salvaguardia in questo caso potrebbe essere quella di assicurare un'adeguata trasparenza rispetto alla portata limitata del codice sia a coloro che vi hanno aderito sia agli interessati.

16. I codici possono essere uno strumento efficace per conquistare la fiducia degli interessati. Possono affrontare le più diverse questioni, molte delle quali derivano talora da preoccupazioni del pubblico o hanno origine all'interno del settore stesso, e, in quanto tali, costituiscono uno strumento per migliorare la trasparenza nei confronti delle persone riguardo al trattamento dei

Ad esempio, nel contesto del trattamento dei dati sanitari a fini di ricerca, l'esistenza di un codice approvato contenente regole dettagliate potrebbe mitigare i timori sulle misure da adottare per promuovere il rispetto delle norme applicabili al trattamento di dati sanitari particolarmente sensibili. Tale codice potrebbe descrivere in maniera corretta e trasparente quanto segue:

- le garanzie pertinenti da applicare riguardo all'informazione agli interessati;
- le garanzie pertinenti da applicare riguardo ai dati raccolti presso terzi;
- la comunicazione o la diffusione dei dati;
- i criteri da attuare per garantire il rispetto del principio di minimizzazione dei dati;
- le specifiche misure di sicurezza;
- adeguati termini di conservazione;
- i meccanismi di gestione dei dati in seguito all'esercizio dei diritti degli interessati (conformemente agli articoli 32 e 89 del regolamento).

loro dati personali.

17. I codici possono costituire un meccanismo significativo e utile anche nel settore dei trasferimenti internazionali. Alcune nuove disposizioni del regolamento consentono a terzi di aderire ai codici approvati per soddisfare l'obbligo giuridico di fornire garanzie adeguate in relazione ai trasferimenti internazionali di dati personali verso paesi terzi²². Inoltre, i codici approvati di questo tipo possono promuovere e migliorare il livello di protezione che il regolamento offre alla più ampia comunità internazionale e permettere trasferimenti internazionali di dati personali sostenibili e conformi alla legge. I codici possono anche servire a sviluppare e a promuovere ulteriormente la fiducia degli interessati nel trattamento dei dati al di fuori dello Spazio economico europeo²³.

18. I codici approvati costituiscono potenzialmente efficaci strumenti di responsabilizzazione per i titolari e per i responsabili del trattamento. Come indicato nel considerando 77 e all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento, l'adesione a un codice di condotta approvato è considerata uno degli strumenti idonei a dimostrare la conformità a determinati settori o principi del regolamento o al

²² Cfr. l'articolo 40, paragrafo 2, lettera j), e l'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento.

²³ Il comitato elaborerà distinte linee guida riguardo all'uso dei codici come strumento per facilitare i trasferimenti internazionali.

regolamento nel suo complesso da parte di un titolare o di un responsabile del trattamento²⁴. Inoltre, l'adesione a un codice di condotta approvato sarà un fattore preso in considerazione dalle autorità di controllo nel valutare caratteristiche specifiche di un trattamento, come gli aspetti relativi alla sicurezza²⁵, o nel valutare l'impatto del trattamento nell'ambito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati²⁶ oppure nell'infliggere una sanzione amministrativa²⁷. In caso di violazione di una delle disposizioni del regolamento, l'adesione a un codice di condotta approvato potrebbe segnalare la maggiore o minore necessità di intervenire con una sanzione amministrativa pecuniaria effettiva, proporzionata e dissuasiva ovvero ricorrere a un'altra misura correttiva dell'autorità di controllo²⁸.

5 AMMISSIBILITÀ DI UN PROGETTO DI CODICE²⁹

19. Prima che un'autorità di controllo competente possa impegnarsi a valutare e a esaminare nei dettagli un codice di condotta ai fini dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento, è necessario che siano soddisfatte alcune condizioni così da facilitare una valutazione efficiente. Si applicano i criteri seguenti.

5.1 Motivazione e documenti giustificativi

20. Ogni progetto di codice presentato per approvazione deve contenere una motivazione chiara e concisa in cui siano specificati lo scopo del codice, l'oggetto³⁰ e in che modo esso faciliterà l'efficace applicazione del regolamento³¹. Ciò contribuirà ad accelerare il processo e ad assicurare la chiarezza richiesta per la presentazione del progetto di codice. All'atto della presentazione occorre includere la pertinente documentazione di supporto del progetto di codice e della motivazione³².

5.2 Rappresentante

21. Il codice deve essere presentato da un'associazione/un consorzio di associazioni o da altri enti che rappresentano categorie di titolari o di responsabili del trattamento (i "titolari" del codice) a norma dell'articolo 40, paragrafo 2. A titolo esemplificativo potrebbe trattarsi di associazioni di categoria e di rappresentanza, organizzazioni di settore, organizzazioni accademiche e gruppi di interesse.

²⁴ Cfr. anche l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento.

²⁵ Articolo 32, paragrafo 3, del regolamento.

²⁶ Articolo 35, paragrafo 8, del regolamento.

²⁷ Articolo 83, paragrafo 2, lettera j), del regolamento. Si veda anche l'applicazione di codici di condotta in relazione alle linee guida WP 253/17 riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) 2016/679, adottate dal comitato.

²⁸ *Ibidem*

²⁹ Valevole anche per tutti i codici (nazionali e transnazionali) e i codici modificati o prorogati.

³⁰ Per esempio, in via non esaustiva: identificazione degli aderenti, attività di trattamento, interessati, tipologie di dati, giurisdizioni, autorità di controllo interessate (articolo 4, punto 22, del regolamento).

³¹ Con questo documento i titolari del codice possono dimostrare la *ratio* alla base dell'approvazione richiesta. È uno strumento che consente ai titolari del codice di illustrare l'adeguatezza delle garanzie proposte e di dimostrare che i meccanismi proposti sono adatti allo scopo.

³² Ad esempio una sintesi delle consultazioni, informazioni sulle adesioni o ricerche che dimostrino la necessità del codice.

22. I titolari del codice devono dimostrare all'autorità di controllo competente di essere organismi rappresentativi efficaci, di saper comprendere le esigenze dei propri membri e di saper definire chiaramente l'attività o il settore di trattamento cui si applicherà il codice. In base alla definizione e ai parametri del settore interessato, la rappresentatività può essere ricavata, fra l'altro, dai seguenti elementi:

- numero o percentuale di potenziali aderenti al codice fra i titolari o i responsabili del trattamento operanti in tale settore;
- esperienza dell'organismo rappresentativo maturata nel settore e nelle attività di trattamento inerenti al codice.

5.3 Ambito di trattamento

23. Il progetto di codice deve avere un ambito definito, che illustri in modo chiaro e preciso le operazioni di trattamento contemplate (o le caratteristiche del trattamento), nonché le categorie di titolari o di responsabili del trattamento interessate. La descrizione deve includere le problematiche di trattamento che il codice intende affrontare e le soluzioni pratiche proposte.

5.4 Ambito di applicazione territoriale

24. Il progetto di codice deve indicare se si tratta di un codice nazionale o transnazionale e specificare l'ambito di applicazione territoriale, identificando tutte le giurisdizioni pertinenti in cui esso troverà applicazione. Per i codici transnazionali (e i codici transnazionali modificati o prorogati) va incluso un elenco delle autorità di controllo interessate. L'appendice 1 illustra le differenze tra i codici nazionali e quelli transnazionali.

5.5 Presentazione a un'autorità di controllo competente

25. I titolari del codice devono assicurarsi che l'autorità di controllo individuata al fine di esaminare il progetto di codice sia competente a norma dell'articolo 55 del regolamento³³. L'appendice 2 offre ulteriori informazioni di ausilio per i titolari del codice nell'individuazione dell'autorità di controllo competente per un codice transnazionale.

5.6 Meccanismi di vigilanza

³³ Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro. Cfr. anche il considerando 122.

26. Il progetto di codice deve proporre meccanismi attraverso i quali sia possibile vigilare sull'osservanza delle relative disposizioni da parte di chi si è impegnato ad applicarlo³⁴. Ciò vale sia per i codici del settore pubblico che per i codici del settore non pubblico.

5.7 Organismo di monitoraggio

27. Un progetto di codice che contempli attività di trattamento di autorità o enti privati, non pubblici, deve inoltre identificare un organismo di monitoraggio e descrivere i meccanismi attraverso i quali tale organismo può svolgere le sue funzioni ai sensi dell'articolo 41 del regolamento³⁵. L'organismo o gli organismi di monitoraggio identificati devono avere uno status adeguato per soddisfare il requisito di piena responsabilità necessario per il loro ruolo³⁶. A tal fine, l'organismo o gli organismi di monitoraggio devono essere accreditati dall'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento³⁷.

5.8 Consultazione

28. Il progetto di codice deve contenere informazioni dettagliate sulle consultazioni effettuate. Il considerando 99 del regolamento indica che, nell'elaborare un codice (o nel modificare o prorogare tale codice), si dovrebbero consultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati. Pertanto, i titolari del codice dovrebbero confermare e dimostrare, al momento di presentare il codice per l'approvazione, che si sono svolte consultazioni adeguate con le parti interessate. Se del caso, dovranno includere informazioni su altri codici di condotta cui siano eventualmente soggetti gli aderenti potenziali del codice in esame e illustrare in che modo quest'ultimo vada a integrare altri codici. Dovrebbero inoltre descrivere il livello e la natura delle consultazioni tenute con i membri, con altre parti interessate e con gli interessati, o con le associazioni/organizzazioni che li rappresentano³⁸. In pratica, si raccomanda vivamente di consultare i membri dell'organizzazione o dell'organismo che agisce in qualità di titolare del codice e, tenendo conto dell'attività di trattamento, anche i clienti di tali membri. Qualora non sia stato possibile consultare determinate parti interessate, sarà compito dei titolari del codice spiegare la situazione.

5.9 Normativa nazionale

29. I titolari del codice devono confermare che il progetto di codice è conforme alla pertinente normativa nazionale, in particolare se il codice riguarda un settore regolato da disposizioni specifiche del diritto nazionale o riguarda operazioni di trattamento che devono essere valutate sulla base di requisiti specifici e dei pertinenti obblighi giuridici ai sensi del diritto nazionale.

5.10 Lingua

³⁴ Cfr. l'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento.

³⁵ Un codice rivolto al settore pubblico dovrà comunque prevedere meccanismi adeguati per il suo monitoraggio.

³⁶ A norma dell'articolo 83, paragrafo 4, lettera c), del regolamento, la violazione degli obblighi di un organismo di monitoraggio è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria.

³⁷ Cfr. la sezione "Requisiti di accreditamento per gli organismi di monitoraggio" a pagina 24.

³⁸ I titolari del codice potrebbero ad esempio spiegare come hanno valutato le proposte ricevute a seguito della consultazione.

30. I titolari del codice devono osservare i requisiti linguistici dell'autorità di controllo competente cui presenteranno il codice. In generale, il codice deve essere presentato nella lingua dell'autorità di controllo competente di quello Stato membro³⁹. Per i codici transnazionali il codice deve essere presentato nella lingua dell'autorità di controllo competente e anche in inglese⁴⁰.

5.11 Lista di controllo

31. In ultima analisi sarà compito dell'autorità di controllo competente prescelta stabilire se il progetto di codice possa passare alla successiva fase di valutazione, ossia se l'autorità di controllo competente si impegna a effettuare una valutazione completa del contenuto in linea con gli articoli 40 e 41 del regolamento e le procedure indicate di seguito. La lista di controllo dell'appendice 3 serve a verificare la documentazione presentata a un'autorità di controllo competente e a inquadrare la presentazione del progetto di codice.

6 CRITERI DI APPROVAZIONE DEI CODICI

32. I titolari dei codici devono essere in grado di dimostrare in che modo il loro codice contribuirà alla corretta applicazione del regolamento, tenendo conto delle specificità dei vari settori di trattamento nonché dei requisiti e degli obblighi specifici dei titolari o dei responsabili del trattamento cui il codice si riferisce. Questo requisito generale comprende più aspetti. I titolari dei codici devono essere in grado di dimostrare che il loro progetto di codice:

- soddisfa una particolare esigenza di quel settore o di quella attività di trattamento,
- facilita l'applicazione del regolamento,
- precisa l'applicazione del regolamento,
- offre sufficienti garanzie⁴¹ e
- offre meccanismi efficaci per controllare il rispetto del codice.

6.1 Soddisfa una particolare esigenza

³⁹ La normativa nazionale di alcuni Stati membri potrebbe prescrivere di presentare il progetto di codice nella lingua nazionale; si raccomanda ai titolari del codice di esaminare la questione con l'autorità di controllo competente prima di presentare formalmente il progetto di codice per l'approvazione.

⁴⁰ L'inglese è la lingua di lavoro del comitato a norma dell'art. 23 del suo regolamento interno.

⁴¹ Ad esempio, nei settori ad "alto rischio", come il trattamento dei dati riguardanti i minori o la salute, si dovrebbero prevedere garanzie più solide e stringenti, vista la sensibilità dei dati personali in questione.

33. I titolari dei codici devono dimostrare la necessità di creare un codice. Pertanto, un codice di condotta deve affrontare questioni riguardanti la protezione dei dati che emergono per un particolare settore o una particolare attività di trattamento.

Ad esempio, il settore dei sistemi informativi per l'individuazione dei rischi del credito al consumo potrebbe avere la necessità di elaborare un codice per fornire garanzie e meccanismi sufficienti tali da assicurare che i dati raccolti siano pertinenti, esatti e utilizzati esclusivamente per lo scopo specifico e legittimo di tutelare il credito. In modo analogo, il settore della ricerca sanitaria potrebbe individuare la necessità di formulare un codice che promuova un approccio coerente definendo norme volte a soddisfare adeguatamente l'obbligo del consenso esplicito e i connessi obblighi di responsabilizzazione previsti dal regolamento.

34. I titolari dei codici devono essere in grado di illustrare ordinatamente i problemi che il codice intende affrontare e di motivare in che modo le soluzioni offerte dal codice saranno efficaci e utili, non solo per gli aderenti, ma anche per gli interessati.

6.2 Facilita l'efficace applicazione del regolamento

35. Secondo il considerando 98 del regolamento, affinché il codice sia approvato, il titolare del codice deve essere in grado di dimostrare che esso facilita l'efficace applicazione del regolamento. A tale riguardo, il codice dovrà indicare chiaramente il carattere settoriale delle disposizioni di applicazione del regolamento in esso contenute nonché identificare ed esaminare le esigenze

Per facilitare l'efficace applicazione del regolamento è ad esempio possibile fornire un elenco di definizioni specifiche del settore e riservare un'attenzione adeguata alle tematiche particolarmente pertinenti per quel settore. L'uso di una terminologia settoriale per descrivere l'attuazione dei requisiti del regolamento in un dato settore può anche migliorare la comprensione delle regole nel settore e quindi facilitare l'efficace applicazione del regolamento. Un codice dovrebbe tenere pienamente conto dei probabili rischi connessi all'attività di trattamento di un particolare settore e calibrare opportunamente i relativi obblighi dei titolari o dei responsabili del trattamento cui tale codice si applica alla luce dei rischi suddetti propri di quel settore specifico, per esempio fornendo esempi di clausole accettabili in relazione all'uso di dati personali nel marketing diretto. In termini di formato, il contenuto del codice dovrebbe essere presentato in modo da agevolarne la comprensione e l'utilizzo e da facilitare l'efficace applicazione del regolamento.

specifiche del settore⁴².

⁴² Cfr. l'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento.

6.3 Precisa l'applicazione del regolamento

36. I codici dovranno precisare l'applicazione pratica del regolamento e rispecchiare in modo accurato la natura dell'attività di trattamento o del settore di trattamento. Essi dovrebbero essere in grado di apportare chiari miglioramenti a livello settoriale in termini di rispetto della normativa in materia di protezione dei dati. I codici dovranno altresì stabilire standard realistici e conseguibili da tutti gli aderenti e presentare necessariamente una qualità e una coerenza interna tali da apportare un valore aggiunto sufficiente⁴³. In altre parole, il progetto di codice dovrà essere adeguatamente focalizzato su particolari aree e questioni relative alla protezione dei dati⁴⁴ nel settore specifico cui si applica e dovrà fornire soluzioni sufficientemente chiare ed efficaci con riguardo alle suddette aree e questioni⁴⁵.
37. Un codice di condotta non dovrebbe semplicemente parafrasare il regolamento⁴⁶. Dovrebbe invece mirare a codificare in modo specifico, pratico e preciso modalità applicative del regolamento. Le regole e gli standard concordati dovranno essere chiari, concreti, realisticamente conseguibili e applicabili (verificabili). La definizione di regole particolari in un campo specifico è un modo per consentire al codice di costituire un valore aggiunto. L'uso di una terminologia specificamente settoriale e pertinente e la presentazione di casi concreti o di esempi specifici di "migliori prassi"⁴⁷ possono contribuire a soddisfare questo requisito⁴⁸.
38. Il raggiungimento dell'obiettivo di "precisare l'applicazione del regolamento" può essere facilitato dalla definizione di un programma di promozione del codice approvato così da informare le persone della sua esistenza e del suo contenuto. È fondamentale che i codici siano in grado di dare un significato operativo ai principi di protezione dei dati enunciati all'articolo 5 del regolamento. È inoltre fondamentale che i codici tengano adeguatamente conto delle posizioni e dei pareri pubblicati o approvati dal comitato che rivestono particolare importanza per quel particolare settore o per quella particolare attività di trattamento⁴⁹. Ad esempio, i codici che contengono specifiche relative ad attività di trattamento possono anche facilitare l'individuazione di basi giuridiche adeguate per tali attività negli Stati membri in cui tali codici si applicheranno.

⁴³ Questo criterio è stato applicato per la prima volta nel documento WP 13 DG XV D/5004/98, adottato il 10 settembre 1998.

⁴⁴ Come quelle di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento.

⁴⁵ Questo requisito riflette la posizione del Gruppo di lavoro "Articolo 29", illustrata nel documento di lavoro relativo ai codici WP 13 DG XV D/5004/98, adottato il 10 settembre 1998.

⁴⁶ La parafrasi della normativa in materia di protezione dei dati era un tratto caratterizzante i progetti di codice di condotta sottoposti senza esito positivo all'approvazione del gruppo di lavoro "Articolo 29".

⁴⁷ E di "pratiche inaccettabili".

⁴⁸ Il codice dovrebbe evitare, ove possibile, l'uso di formule giuridiche involute.

⁴⁹ Dovranno inoltre tenere pienamente conto della pertinente giurisprudenza nazionale ed europea.

6.4 Offre sufficienti garanzie

39. Il codice dovrebbe inoltre soddisfare i requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 5. L'approvazione sarà possibile soltanto quando verrà accertato che il progetto di codice fornisce garanzie sufficienti e adeguate⁵⁰. Il titolare del codice deve dimostrare adeguatamente a un'autorità di controllo competente che tale codice offre garanzie adeguate ed efficaci per mitigare il rischio legato al trattamento dei dati e ai diritti e alle libertà delle persone⁵¹. Sarà compito dei titolari dei codici dimostrare con chiarezza che il loro codice soddisferà questi requisiti.

Ad esempio, nel caso di attività di trattamento "ad alto rischio" (quali il trattamento su larga scala di dati relativi a minori o alla salute, la profilazione o il monitoraggio sistematico), il codice dovrebbe contenere obblighi più stringenti per i titolari e i responsabili del trattamento affinché sia garantito un livello di protezione adeguato. Inoltre, i titolari dei codici possono trarre vantaggio da una consultazione più estesa, come previsto al considerando 99 del regolamento, a supporto di un codice relativo a trattamenti in tali settori ad alto rischio.

6.5 Offre meccanismi che consentiranno un controllo efficace

40. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento, il codice richiede l'attuazione di meccanismi adeguati per garantire che le sue norme siano adeguatamente monitorate e che siano adottate misure di attuazione efficienti e significative per assicurare la piena conformità. Il codice deve, in particolare, identificare e proporre strutture e procedure per monitorare e intervenire efficacemente in caso di violazioni. Il progetto di codice dovrà inoltre identificare un organismo appropriato i cui meccanismi assicurino il monitoraggio efficace del rispetto del codice. Tali meccanismi possono comprendere obblighi regolari di verifica e di segnalazione, procedure chiare e trasparenti di gestione dei reclami e di composizione delle controversie, sanzioni e mezzi di ricorso concreti in caso di violazioni del codice, nonché politiche per segnalare le violazioni delle sue disposizioni.
41. Il progetto di codice deve identificare un organismo di monitoraggio quando contempla attività di trattamento svolte da autorità ed enti non pubblici. Sostanzialmente, il codice non deve solo prevedere il contenuto delle norme applicabili all'attività di trattamento dello specifico settore, ma deve anche attuare meccanismi di monitoraggio che garantiscano l'efficace applicazione di tali norme. Il progetto di codice potrebbe proporre diversi meccanismi di monitoraggio nel caso in cui vi siano più organismi di monitoraggio al fine di effettuare un controllo efficace. Tuttavia, tutti i meccanismi di monitoraggio proposti per monitorare adeguatamente un codice dovranno essere chiari, idonei, realisticamente conseguibili, efficienti e realizzabili (verificabili). I titolari dei codici

⁵⁰ Cfr. il considerando 98 del regolamento.

⁵¹ Queste garanzie possono anche applicarsi agli organismi di monitoraggio e alla capacità di svolgere le rispettive funzioni in maniera efficace.

dovranno esporre il fondamento logico e dimostrare perché le loro proposte di monitoraggio sono adeguate e realizzabili a livello operativo⁵².

7 PRESENTAZIONE, AMMISSIBILITÀ E APPROVAZIONE⁵³ (CODICE NAZIONALE)

7.1 Presentazione

42. I titolari del codice devono presentare formalmente il progetto di codice in forma elettronica o in forma scritta (stampata/cartacea) all'autorità di controllo competente⁵⁴. L'autorità di controllo competente ne confermerà la ricezione ai titolari del codice e ne effettuerà un esame per verificare se il progetto di codice soddisfa i criteri di ammissibilità sopra riportati⁵⁵ prima di procedere a una valutazione completa del suo contenuto.

7.2 Ammissibilità di un codice

43. Se il progetto di codice non viene accettato perché non soddisfa i criteri di ammissibilità⁵⁶ l'autorità di controllo competente risponde per iscritto ai titolari del codice motivando la sua decisione. A questo punto il processo giunge al termine e i titolari del codice dovrebbero effettuare una nuova presentazione⁵⁷.

44. Se il progetto di codice soddisfa i criteri di cui sopra, l'autorità di controllo competente dovrebbe confermare per iscritto ai titolari del codice che intende passare alla fase successiva della procedura e valutare il contenuto del progetto di codice nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale.

7.3 Approvazione

45. A meno che il diritto nazionale preveda una tempistica specifica, l'autorità di controllo competente dovrebbe redigere un parere entro un periodo di tempo ragionevole e informare regolarmente i titolari del progetto sullo stato del procedimento e sulla tempistica indicativamente prevista. Il

⁵² Anche il documento del gruppo di lavoro "Articolo 29" "Valutazione dell'autoregolamentazione dell'industria: quando reca un contributo significativo al livello di protezione dei dati in un paese terzo?" WP7, adottato il 14 gennaio 1998, è un documento informativo che offre ulteriori dettagli sulla determinazione del valore di un codice e sui presupposti che ne determinano l'efficacia. Al momento di formulare il codice è consigliabile prendere in esame anche questo documento (se del caso).

⁵³ Include la modifica e la proroga di codici precedentemente approvati.

⁵⁴ Ovviamente tale autorità sarà l'autorità di controllo nazionale per gli aderenti al codice cui quest'ultimo si applica. È importante, inoltre, che i titolari del codice indichino con chiarezza all'autorità di controllo competente che stanno presentando formalmente un progetto di codice per l'approvazione e che specifichino chiaramente l'ambito di applicazione del codice. Si veda anche l'appendice 1 per quanto riguarda la differenza tra i codici nazionali e transnazionali.

⁵⁵ Si veda anche la lista di controllo di cui all'appendice 3.

⁵⁶ *Ibidem*

⁵⁷ Occorre notare che il rigetto, in questa fase del processo di approvazione, dipenderà molto probabilmente dalla non conformità a requisiti preliminari generali o procedurali piuttosto che da questioni sostanziali o fondamentali legate alle disposizioni contenute nel progetto di codice.

parere deve contenere la motivazione della decisione assunta sulla base dei criteri di approvazione descritti sopra⁵⁸.

46. Se l'autorità di controllo competente decide di rifiutare l'approvazione, il processo si conclude e i responsabili dei codici dovranno valutare le conclusioni del parere e, su tale base, riconsiderare il progetto di codice. I responsabili dei codici dovranno inoltre ripresentare formalmente un progetto di codice aggiornato in una fase successiva, se decidono di farlo.
47. Se l'autorità di controllo competente approva il progetto di codice, dovrà registrare e pubblicare il codice (sul suo sito web e/o con altri mezzi di comunicazione appropriati)⁵⁹. L'articolo 40, paragrafo 11, fa inoltre obbligo al comitato di rendere pubblici tutti i codici approvati.

8 PRESENTAZIONE, AMMISSIBILITÀ E APPROVAZIONE⁶⁰ (CODICE TRANSNAZIONALE)

8.1 Presentazione

48. I titolari del codice devono presentare formalmente il progetto di codice in forma elettronica o in forma scritta a un'autorità di controllo competente, che fungerà da autorità principale per l'approvazione del codice⁶¹. L'autorità di controllo competente confermerà la ricezione della documentazione ai titolari del codice e ne effettuerà un esame per verificare se il progetto di codice soddisfa i requisiti di cui sopra⁶² prima di procedere a una valutazione completa del suo contenuto. L'autorità di controllo competente notificherà immediatamente a tutte le altre autorità di controllo la presentazione del codice, fornendo i dettagli salienti che ne facilitano l'identificazione e la consultazione. Tutte le autorità di controllo dovranno confermare se siano autorità di controllo interessate, conformemente all'articolo 4, punto 22, lettere a) e b), del regolamento⁶³.

8.2 Ammissibilità di un codice

49. Se il progetto di codice non viene accettato perché non soddisfa i criteri di ammissibilità di cui sopra, l'autorità di controllo competente comunica per iscritto i motivi della sua decisione ai titolari del codice. Il processo a questo punto giunge al termine e i titolari suddetti dovrebbero effettuare

⁵⁸ In questo modo l'autorità di controllo competente può fornire osservazioni utili ai titolari del codice qualora decidano di rivedere, modificare e ripresentare un progetto di codice in un momento successivo.

⁵⁹ Conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento.

⁶⁰ Include la modifica e la proroga di codici precedentemente approvati.

⁶¹ Questa indicazione deve essere letta alla luce della procedura descritta di seguito.

⁶² Si veda anche la lista di controllo di cui all'appendice 3.

⁶³ Ciò è importante in quanto si prevede che i co-revisori del progetto di codice siano autorità di controllo interessate dal trattamento dei dati personali perché il titolare o il responsabile del trattamento è stabilito nel territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo o perché "gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento".

una nuova presentazione⁶⁴. L'autorità di controllo competente trasmette inoltre una notifica per aggiornare tutte le autorità di controllo interessate sulla decisione assunta.

50. Se il progetto di codice viene accettato dall'autorità di controllo competente perché soddisfa i criteri di ammissibilità, l'autorità di controllo competente dovrebbe confermare per iscritto ai titolari del codice che intende passare alla fase successiva della procedura e valutare il contenuto del progetto di codice. Ciò darà il via alla procedura di cooperazione informale descritta di seguito finalizzata a valutare il codice in vista della sua approvazione.

8.3 Cooperazione

51. L'autorità di controllo competente trasmetterà una notifica in cui aggiorna tutte le autorità di controllo⁶⁵ in merito alla sua posizione e identifica le autorità di controllo interessate. Essa formulerà inoltre una richiesta di massimo due co-revisori che l'aiutino, su base volontaria, a valutare il contenuto del progetto di codice. La nomina dei co-revisori avverrà secondo il criterio del primo arrivato⁶⁶. Il ruolo dei co-revisori sarà quello di assistere l'autorità di controllo competente nella valutazione del progetto di codice. Una volta confermati i co-revisori, le loro osservazioni sul contenuto del codice dovrebbero essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta conferma. Queste osservazioni verranno quindi prese in considerazione dall'autorità di controllo competente nell'ambito della valutazione da essa condotta ai fini dell'eventuale approvazione. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 7, del regolamento, l'autorità di controllo competente determinerà in via definitiva se il progetto di decisione debba essere presentato al comitato a norma degli articoli 63 e 64 del regolamento⁶⁷.
52. L'autorità di controllo competente dovrebbe prendere una decisione entro un periodo di tempo ragionevole e tenere regolarmente aggiornati i titolari del codice sui progressi e sulla tempistica indicativamente prevista. Dovrebbe motivare la decisione assunta (rigetto o approvazione del codice) in linea con le motivazioni generali per l'approvazione e comunicare tale decisione in modo tempestivo ai titolari del codice.

8.4 Rigetto

53. Se l'autorità di controllo competente decide di non deferire un progetto di codice al comitato, il processo si conclude. I titolari del codice dovranno quindi analizzare le conclusioni della decisione e valutare una revisione del progetto di codice. I titolari del codice dovrebbero inoltre ripresentarlo per approvazione in una fase successiva, se così ritengono. L'autorità di controllo competente

⁶⁴ Occorre notare che il rigetto, in questa fase del processo di approvazione, dipenderà molto probabilmente dalla non conformità a requisiti preliminari generali o procedurali piuttosto che da questioni sostanziali o fondamentali legate alle disposizioni contenute nel progetto di codice.

⁶⁵ Le autorità di controllo interessate dovrebbero essere identificabili in base all'ambito di applicazione del progetto di codice.

⁶⁶ Questa richiesta resterà aperta per dieci giorni lavorativi. In attesa dell'individuazione dei co-revisori, l'autorità di controllo competente procederà con la valutazione. Di norma, l'autorità di controllo competente si consulterà con due co-revisori quando il codice interessa 14 Stati membri o più. Sotto questa soglia è possibile avere uno o due co-revisori, a seconda dei casi.

⁶⁷ Il che può verificarsi solo qualora l'autorità di controllo competente intenda approvare il progetto di codice. Cfr. l'articolo 40, paragrafo 7 e l'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento.

dovrebbe notificare a tutte le autorità di controllo interessate la sua posizione e le motivazioni del rigetto del codice.

8.5 Preparazione ai fini della presentazione al comitato

54. Se intende approvare il progetto di codice, l'autorità di controllo competente, prima di sottoporlo al comitato, farà circolare il progetto di approvazione tra tutte le autorità di controllo interessate. Tutte le autorità di controllo interessate avranno 30 giorni per rispondere e qualsiasi questione significativa potrà essere sottoposta per discussione al pertinente sottogruppo del comitato. Se le autorità di controllo interessate non rispondono, il codice passerà alla fase successiva del processo.

8.6 Il comitato

55. Se la decisione è di deferire la questione al comitato, conformemente all'articolo 40, paragrafo 7, del regolamento, l'autorità di controllo competente comunicherà tale decisione a tutte le autorità di controllo secondo la procedura del meccanismo di coerenza⁶⁸. L'autorità di controllo competente deferirà inoltre la questione al comitato in linea con il regolamento interno del comitato e con l'articolo 40, paragrafo 7, del regolamento.

56. A norma dell'articolo 64 il comitato rilascerà un parere sulle questioni definite all'articolo 40, paragrafo 7, del regolamento⁶⁹. Al comitato e all'autorità di controllo competente si applicherà il regolamento interno del comitato, insieme al disposto dell'articolo 64, al momento di effettuare una valutazione e di comunicare una decisione sull'approvazione di codici transnazionali.

8.7 Approvazione

57. Il parere del comitato verrà comunicato all'autorità di controllo competente conformemente all'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento e l'autorità di controllo competente dovrà decidere se mantenere o modificare il suo progetto di decisione, conformemente all'articolo 40, paragrafo 5⁷⁰. Il parere del comitato può essere trasmesso anche alla Commissione a norma dell'articolo 40, paragrafo 8, e il comitato, a norma dell'articolo 40, paragrafo 11, raccoglierà tutti i codici transnazionali approvati e li renderà pubblici.

9 COINVOLGIMENTO

58. È importante notare che il processo di valutazione non deve essere un'occasione per proseguire le consultazioni con l'autorità di controllo competente in merito alle disposizioni del codice presentato. A norma dell'articolo 40, paragrafo 5, l'autorità di controllo competente ha il compito di fornire un parere sulla conformità del progetto di codice al regolamento⁷¹. Pertanto, la

⁶⁸ Si veda l'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento, secondo il quale si dovrebbero presentare i pareri di altre autorità di controllo interessate insieme al progetto di decisione dell'autorità di controllo competente.

⁶⁹ Si veda il compito del comitato di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera x), del regolamento.

⁷⁰ Si vedano l'articolo 64, paragrafo 7, e le procedure invocate nel caso in cui un'autorità di controllo competente non concordi con il parere del comitato conformemente all'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento.

⁷¹ L'autorità di controllo competente può anche fornire indicazioni e, se del caso, formulare raccomandazioni ai titolari del codice in merito al contenuto e al formato del progetto di codice.

comunicazione prevista tra l'autorità di controllo competente e i titolari del codice in questa fase avrà principalmente lo scopo di fare chiarezza e di contribuire a effettuare una valutazione ai sensi degli articoli 40 e 41. Si presume che i titolari del codice interpellino nei modi opportuni le autorità di controllo prima di presentare il progetto di codice per l'approvazione. In linea di principio, la fase di approvazione non dovrebbe stimolare ulteriori consultazioni da parte dei titolari del codice su particolari disposizioni del progetto di codice né dovrebbe consentire un prolungamento delle attività di valutazione a seguito della presentazione di ripetute modifiche all'autorità di controllo competente. È altresì fondamentale che i titolari del codice siano pronti a fornire i chiarimenti richiesti in merito al progetto di codice entro tempi ragionevoli. È importante che i titolari del codice siano preparati e organizzati così da rispondere alle richieste in modo efficiente e competente. Si consiglia di indicare all'autorità di controllo competente un singolo punto di contatto o un apposito referente. Spetterà all'autorità di controllo competente decidere se siano necessarie ulteriori informazioni prima di prendere una decisione sul progetto di codice. Essa potrà inoltre stabilire le modalità di comunicazione tra le parti. Ai fini della continuità, l'autorità di controllo competente resterà anche il principale punto di contatto durante l'intero processo di approvazione dei codici transnazionali.

10 IL RUOLO DELLA COMMISSIONE

59. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che un codice transnazionale approvato ha validità generale all'interno dell'Unione e, in tal caso, provvede a darvi un'adeguata pubblicità⁷².

11 MONITORAGGIO DI UN CODICE

60. Affinché un codice (nazionale o transnazionale) sia approvato, occorre che tale codice individui un organismo (o più organismi) di monitoraggio e che tale organismo (o tali organismi) siano accreditati dall'autorità di controllo competente in quanto capaci di monitorare efficacemente il codice⁷³. L'autorità di controllo competente presenterà al comitato il progetto di requisiti per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 del regolamento. Una volta approvati dal comitato, i requisiti possono quindi essere applicati dall'autorità di controllo competente per accreditare un organismo di monitoraggio.

61. Il regolamento non definisce il termine "accreditamento". Tuttavia, l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento delinea i requisiti generali per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio. Vi sono diversi requisiti che devono essere soddisfatti per convincere l'autorità di controllo competente ad accreditare un organismo di monitoraggio. I titolari del codice dovranno spiegare

⁷² Cfr. l'articolo 40, paragrafo 9 e l'articolo 40, paragrafo 10, del regolamento. Tale decisione consentirebbe inoltre ai titolari e ai responsabili del trattamento che non sono soggetti al regolamento di assumere impegni vincolanti e azionabili riguardo a un codice convalidato (cfr. l'articolo 40, paragrafo 3). Ciò consentirebbe trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali sulla base dell'esistenza di garanzie adeguate e della disponibilità di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (si vedano anche l'articolo 46, paragrafo 1 e l'articolo 46, paragrafo 2, lettera e)).

⁷³ Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento. Si noti anche che l'articolo 41 non si applica alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

e dimostrare in che modo l'organismo di monitoraggio da essi proposto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, per ottenerne l'accreditamento.

62. Il regolamento ammette una certa flessibilità in merito alla natura e alla struttura dell'organismo di monitoraggio da accreditare ai sensi dell'articolo 41. I titolari del codice possono decidere di utilizzare organismi di monitoraggio esterni o interni, purché in entrambi i casi l'organismo in questione soddisfi i requisiti di accreditamento di cui all'articolo 41, paragrafo 2, come meglio descritti di seguito.

12 REQUISITI DI ACCREDITAMENTO PER GLI ORGANISMI DI MONITORAGGIO

12.1 Indipendenza

63. I titolari del codice dovranno dimostrare che l'organismo in questione è adeguatamente indipendente (in termini di imparzialità di funzioni) dagli aderenti al codice e dalla professione o dal settore di attività cui si applica il codice. L'indipendenza può essere dimostrata a vari livelli quali: il finanziamento dell'organismo di monitoraggio, la nomina dei membri/del personale, il processo decisionale e, più in generale, la struttura organizzativa. Questi aspetti vengono esaminati più avanti in maggior dettaglio.
64. Esistono due principali modelli di monitoraggio utilizzabili dai titolari del codice per soddisfare i requisiti relativi all'organismo di monitoraggio: organismo di monitoraggio esterno ovvero organismo di monitoraggio interno. Nell'ambito di questi due modelli di monitoraggio è ammessa una certa flessibilità e sono proponibili versioni diverse, adeguate al contesto del codice. Quali esempi di organismi di monitoraggio interni si possono citare un comitato interno ad hoc o un dipartimento indipendente e distinto all'interno della struttura del titolare del codice. Spetterà a quest'ultimo spiegare l'approccio in materia di gestione dei rischi per quanto riguarda imparzialità e indipendenza dell'organismo.
65. Ad esempio, qualora sia proposto un organismo di monitoraggio interno, il personale, la dirigenza, la responsabilità e le funzioni dovrebbero essere separati dalle altre aree dell'organizzazione. Ciò può essere conseguito in vari modi, ad esempio utilizzando efficaci barriere organizzative e informative, e distinte strutture di riporto gerarchico per l'associazione e per l'organismo di monitoraggio. Analogamente a un responsabile della protezione dei dati, l'organismo di monitoraggio deve essere in grado di agire senza ricevere istruzioni e deve essere protetto da qualsiasi tipo di sanzione o interferenza (diretta o indiretta) conseguente all'adempimento dei suoi compiti.
66. Il requisito dell'indipendenza potrebbe comportare la necessità, per un consulente esterno o un altro soggetto coinvolto nella stesura del codice di condotta, di dimostrare l'esistenza di garanzie adeguate così da attenuare sufficientemente il rischio relativo all'indipendenza o un conflitto di interessi. L'organismo di monitoraggio dovrebbe fornire elementi atti a dimostrare l'adeguatezza

dei meccanismi intesi a identificare e a ridurre tali rischi in modo soddisfacente⁷⁴. L'organismo di monitoraggio dovrà identificare i rischi per la sua imparzialità su base continua, nelle sue attività o nei suoi rapporti. Se viene identificato un rischio per l'imparzialità, l'organismo di monitoraggio dovrebbe dimostrare in che modo elimina o riduce tale rischio e come utilizza un meccanismo adeguato al fine di salvaguardare la propria imparzialità.

67. Un altro indice di indipendenza potrebbe essere rappresentato dalla dimostrazione di una piena autonomia nella gestione del bilancio e di altre risorse, in particolare nel caso di un organismo di monitoraggio interno. L'indipendenza dell'organismo di monitoraggio dovrebbe manifestarsi anche nella scelta e nell'applicazione delle sanzioni nei confronti di un titolare o di un responsabile del trattamento che aderisce al codice. In sostanza, l'organismo (interno o esterno) dovrà agire in modo indipendente dai titolari del codice e dagli aderenti a quest'ultimo quando assolve i suoi compiti ed esercita i suoi poteri.

12.2 Conflitto di interessi⁷⁵

68. Occorre dimostrare che l'adempimento dei compiti e delle funzioni dell'organismo di monitoraggio non dà adito a conflitto di interessi. I titolari del codice dovranno quindi dimostrare che l'organismo di monitoraggio proposto si asterrà da qualunque azione incompatibile con i suoi compiti e con le sue funzioni, e che sono state predisposte garanzie per assicurare che l'organismo non eserciti alcuna altra attività incompatibile. Allo stesso modo, l'organismo di monitoraggio non deve subire pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecita né accetta istruzioni da alcuna persona, organizzazione o associazione. L'organismo dovrebbe disporre di proprio personale, scelto dall'organismo stesso o da un altro organismo indipendente previsto dal codice, e soggetto unicamente all'autorità di tali organismi. Nel caso di un organismo di monitoraggio interno, esso deve essere protetto da qualsiasi tipo di sanzione o interferenza (diretta o indiretta) da parte del titolare del codice, di altri organismi competenti⁷⁶ o degli aderenti al codice, conseguente all'adempimento dei suoi compiti.

12.3 Competenze

69. I titolari del codice devono essere in grado di dimostrare che l'organismo di monitoraggio possiede il livello necessario di competenze per svolgere la propria funzione in modo efficace. Pertanto, la presentazione del progetto di codice dovrà includere dettagli sulle conoscenze e sulle esperienze acquisite dall'organismo nell'ambito della normativa sulla protezione dei dati nonché rispetto al particolare settore o alla particolare attività di trattamento. Ad esempio, la dimostrabilità di esperienze pregresse in ruoli di monitoraggio per un particolare settore può contribuire a soddisfare questo requisito. Inoltre, saranno gradite una comprensione approfondita delle problematiche inerenti alla protezione dei dati e una conoscenza specialistica dei trattamenti oggetto del codice. Il personale dell'organismo di monitoraggio proposto dovrebbe avere maturato anche un'adeguata esperienza operativa e avere ricevuto un'adeguata formazione in materia di

⁷⁴ Il contesto del codice determinerà l'approccio da adottare. Ad esempio, può essere sufficiente che nel progetto di codice vi sia un'adeguata separazione delle funzioni, da cui risulti che il personale dell'organismo di monitoraggio non ha redatto né testato il codice.

⁷⁵ Imparzialità di funzione, ossia la capacità di agire autonomamente.

⁷⁶ Organismi rappresentativi di categorie di titolari o di responsabili del trattamento.

monitoraggio della conformità, ad esempio nell'ambito di attività di verifica, monitoraggio o assicurazione della qualità.

12.4 Procedure e strutture consolidate

70. L'organismo di monitoraggio dovrà inoltre disporre di appropriate strutture e procedure di governance, che gli consentano di effettuare in maniera adeguata quanto segue:

- valutare l'idoneità di titolari e responsabili del trattamento ad applicare il codice;
- monitorare il rispetto delle disposizioni del codice, e
- riesaminare periodicamente il funzionamento del codice.

71. Si dovrebbero elaborare procedure di controllo complete per valutare adeguatamente l'idoneità di titolari e responsabili del trattamento a sottoscrivere e a rispettare il codice. L'organismo di monitoraggio dovrebbe inoltre garantire che le disposizioni del codice possano essere soddisfatte dai titolari e dai responsabili del trattamento.

72. Saranno necessarie procedure e strutture per monitorare attivamente ed efficacemente il rispetto del codice da parte degli aderenti, quali verifiche con o senza preavviso, ispezioni annuali, relazioni periodiche e l'uso di questionari⁷⁷. Le procedure di monitoraggio possono essere strutturate in modi diversi purché tengano conto di fattori quali i rischi legati ai trattamenti oggetto del codice, i reclami ricevuti o gli incidenti specifici, il numero di aderenti al codice, ecc.. Si potrebbe valutare la pubblicazione delle relazioni di verifica nonché tenere conto dei risultati di relazioni periodiche presentate dai titolari e dai responsabili del trattamento soggetti al codice.

73. I titolari del codice dovranno anche dimostrare che l'organismo di monitoraggio proposto dispone di risorse e personale adeguati a svolgere i compiti affidatigli. Le risorse dovrebbero essere proporzionate al numero previsto di aderenti al codice e alle rispettive dimensioni, nonché alla complessità o al livello di rischio del trattamento in questione.

12.5 Gestione trasparente dei reclami

⁷⁷ In questo modo si potrebbe anche evitare che alcuni aderenti siano controllati ripetutamente, a differenza di altri.

74. L'organismo di monitoraggio dovrà istituire procedure e strutture efficaci che permettano di gestire i reclami in modo trasparente e imparziale. A tal fine esso dovrà adottare un processo di gestione dei reclami accessibile al pubblico, dotato di risorse sufficienti per gestire i reclami e per garantire che le decisioni dell'organismo siano rese disponibili al pubblico.

La dimostrazione dell'esistenza di una procedura di gestione dei reclami potrebbe consistere, ad esempio, nella descrizione di un processo di ricezione, valutazione, tracciamento, registrazione e risoluzione dei reclami. Tale descrizione potrebbe figurare in una guida al codice accessibile al pubblico, che permetta al reclamante di comprendere e seguire la procedura di gestione dei reclami. Inoltre, l'indipendenza di tali processi potrebbe essere facilitata separando il personale operativo dalle funzioni direttive all'interno dell'organismo di monitoraggio.

75. L'organismo di monitoraggio dovrebbe inoltre disporre di procedure efficaci per garantire il rispetto del codice da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento. Ad esempio si potrebbe conferire all'organismo di monitoraggio il potere di sospendere o di escludere dal codice un titolare o un responsabile del trattamento che non rispetti le regole del codice (ossia, conferendo il potere di imporre misure correttive).
76. Se un aderente al codice ne viola le regole, l'organismo di monitoraggio è tenuto a prendere immediatamente le debite misure. L'obiettivo di tali idonee misure correttive sarà quello di porre termine alla violazione e di evitare che si ripeta in futuro. Tali azioni correttive e sanzioni potrebbero comprendere un'ampia gamma di misure quali obblighi di formazione, una comunicazione di messa in mora, la segnalazione del titolare o del responsabile al comitato, un avviso formale con la richiesta di implementare azioni specifiche entro una determinata data, la sospensione temporanea dal codice fino all'adozione di misure correttive, e in ultima analisi l'esclusione definitiva dal codice. Queste misure potrebbero essere divulgate dall'organismo di monitoraggio, soprattutto in caso di gravi violazioni del codice.
77. Laddove necessario, l'organismo di monitoraggio dovrebbe essere in grado di informare il singolo aderente, il titolare del codice, l'autorità di controllo competente e tutte le autorità di controllo interessate in merito alle misure adottate e alle rispettive motivazioni, senza ingiustificato ritardo⁷⁸. Inoltre, nel caso in cui sia identificabile un'autorità di controllo capofila⁷⁹ per un aderente a un codice transnazionale, l'organismo di monitoraggio dovrebbe opportunamente informare anche quest'ultima sulle azioni intraprese.

12.6 Comunicazione con l'autorità di controllo competente

⁷⁸ Se il monitoraggio viene effettuato da un organismo esterno all'associazione/all'organizzazione che presenta il codice di condotta, anche il titolare del codice dovrebbe essere informato.

⁷⁹ Ai sensi dell'articolo 56 del regolamento.

78. Le disposizioni relative all'organismo di monitoraggio nella proposta di codice devono prevedere che tale organismo comunichi efficacemente all'autorità di controllo competente e ad altre autorità di controllo tutte le attività svolte con riguardo al codice, fra cui le decisioni sulle misure adottate in caso di violazione del codice da parte di un aderente, la presentazione di relazioni periodiche sul codice, la presentazione dei risultati di un riesame o di una verifica del codice⁸⁰.
79. Deve essere inoltre garantito che l'espletamento delle funzioni dell'autorità di controllo non sia pregiudicato od ostacolato. Ad esempio, un codice che preveda la possibilità per gli aderenti di approvare, revocare o sospendere unilateralmente un organismo di monitoraggio senza alcuna notifica e accordo con l'autorità di controllo competente violerebbe l'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento.

12.7 Meccanismi di riesame

80. Il codice deve definire opportuni meccanismi di riesame che gli consentano di mantenere la propria attualità e di continuare a contribuire alla corretta applicazione del regolamento. Si dovrebbero prevedere meccanismi di riesame anche per adeguare il codice a eventuali modifiche a livello di applicazione e interpretazione delle norme o qualora nuovi sviluppi tecnologici possano incidere sul trattamento dei dati effettuato dagli aderenti o sulle disposizioni del codice.

12.8 Status giuridico

81. L'organismo di monitoraggio proposto (interno o esterno) e le strutture di governance collegate dovranno essere concepiti in modo da consentire ai titolari del codice di dimostrare che l'organismo di monitoraggio dispone di uno status giuridico adeguato a svolgere la sua funzione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, ed è passibile di sanzioni ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 4, lettera c), del regolamento.

13 CODICI APPROVATI

82. Chiaramente, saranno la natura e il contenuto del codice a definire i ruoli dei soggetti interessati per quanto riguarda la garanzia del rispetto del codice e del regolamento. Tuttavia, l'autorità di controllo competente avrà sempre un ruolo da svolgere nel garantire l'idoneità del codice rispetto agli obiettivi in esso definiti.
83. L'autorità di controllo competente lavorerà quindi a stretto contatto con l'organismo di monitoraggio in rapporto agli obblighi di segnalazione derivanti dal codice. L'organismo di monitoraggio sarà il referente e il coordinatore principale per eventuali problematiche che potrebbero insorgere in relazione al codice.

⁸⁰ Si veda l'articolo 41, paragrafo 4.

84. L'autorità di controllo competente dovrebbe inoltre approvare le eventuali ulteriori modifiche o proroghe del codice e accreditare eventuali nuovi organismi di monitoraggio⁸¹. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento, qualsiasi modifica o proroga di un codice esistente dovrà essere sottoposta a un'autorità di controllo competente in linea con le procedure descritte nel presente documento.

14 REVOCA DI UN ORGANISMO DI MONITORAGGIO

85. Quando un organismo di monitoraggio non rispetta le disposizioni applicabili del regolamento, l'autorità di controllo competente avrà anche il potere di revocarne l'accreditamento ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5⁸². È importante che il titolare del codice preveda disposizioni adeguate in caso di revoca.

86. Tuttavia, la revoca dell'accreditamento dell'unico organismo di monitoraggio previsto in un codice può comportare la sospensione o la revoca permanente del codice, in quanto viene a mancare il necessario controllo della conformità. Ciò può influire negativamente sulla reputazione o sugli interessi commerciali degli aderenti al codice e può deprimere la fiducia degli interessati o di altri soggetti.

87. Se le circostanze lo permettono, la revoca dovrebbe avvenire soltanto dopo che l'autorità di controllo competente ha dato all'organismo di monitoraggio l'opportunità di affrontare urgentemente le problematiche o di apportare gli opportuni miglioramenti entro un termine concordato. Quando si tratti di codici transnazionali, l'autorità di controllo competente, prima di concordare con l'organismo di monitoraggio termini specifici per la gestione delle problematiche evidenziate, dovrebbe interpellare in merito le autorità di controllo interessate. La decisione di revocare un organismo di monitoraggio dovrebbe essere comunicata a tutte le autorità di controllo interessate e al comitato (ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 11).

15 CODICI DEL SETTORE PUBBLICO

88. L'articolo 41, paragrafo 6, del regolamento prevede che il monitoraggio dei codici di condotta approvati non si applichi al trattamento effettuato da autorità pubbliche o da organismi pubblici⁸³. Sostanzialmente questa disposizione elimina il requisito del monitoraggio del codice da parte di un organismo accreditato, ma non riduce in alcun modo l'obbligo di mettere in atto meccanismi efficaci per monitorare un codice. A tal fine è possibile modificare requisiti esistenti in materia di audit così da includervi il monitoraggio del codice.

⁸¹ Fra le modifiche che richiedono l'approvazione, ad esempio, potrebbe rientrare l'aggiunta di una nuova norma al codice, ma non l'aggiornamento del riferimento al nome di un'organizzazione o altre modifiche minori che non incidono sul funzionamento del codice.

⁸² Per i codici transnazionali è fondamentale anche che l'autorità di controllo competente si assicuri che tutte le autorità di controllo interessate siano informate di questo provvedimento. In modo analogo, per tali codici, un'autorità di controllo interessata dovrebbe informare l'autorità di controllo competente anche nei casi in cui un titolare del trattamento (teoricamente aderente al codice) risulti esservi inadempiente, poiché tale informazione potrebbe gettare ombre sull'efficacia dell'organismo di monitoraggio e del codice.

⁸³ La classificazione delle autorità o degli organismi del settore pubblico spetta al singolo Stato membro.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

APPENDICE 1 - DISTINZIONE TRA CODICI NAZIONALI E TRANSNAZIONALI

Un codice transnazionale è un codice che disciplina le attività di trattamento in più di uno Stato membro. Un codice transnazionale può quindi riguardare attività di trattamento svolte da una molteplicità di titolari o di responsabili del trattamento in vari Stati membri senza configurare necessariamente un "trattamento transfrontaliero" nei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 23, del regolamento.

Pertanto, se un codice di condotta adottato da un'associazione nazionale di uno Stato membro si applica alle attività di trattamento svolte dai suoi aderenti in diversi Stati membri, esso si qualificherà come un codice transnazionale.

Per contro, se un'associazione con un codice approvato a livello nazionale accetta l'adesione di un membro internazionale che svolge trattamenti transfrontalieri, tale membro potrà far valere il codice approvato soltanto per le attività di trattamento svolte nello Stato membro che ha approvato il codice⁸⁴. Si dovrebbero predisporre meccanismi volti a garantire un'adeguata trasparenza in ordine all'effettivo ambito di applicazione territoriale del codice.

⁸⁴ Tuttavia, utilizzando lo stesso esempio, i titolari del codice potrebbero anche valutare di estenderne l'ambito di applicazione e chiedere l'approvazione di un codice transnazionale.

APPENDICE 2 - SCEGLIERE L'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE

I titolari dei codici sono liberi di scegliere l'autorità di controllo competente cui chiedere l'approvazione del loro progetto di codice transnazionale⁸⁵. Il regolamento non prevede regole specifiche per identificare l'autorità di controllo competente più adatta a svolgere la valutazione di un progetto di codice. Tuttavia, per aiutare i titolari dei codici a identificare l'autorità di controllo competente più idonea a valutare il loro codice, si riportano di seguito alcuni fattori di cui eventualmente tenere conto⁸⁶:

- il luogo in cui l'attività di trattamento o il settore di trattamento presenta la maggiore densità;
- il luogo con la maggiore densità di interessati oggetto dell'attività o del settore di trattamento;
- il luogo in cui ha la sede principale il titolare del codice;
- il luogo in cui ha la sede principale l'organismo di monitoraggio proposto;
- le iniziative sviluppate da un'autorità di controllo in un campo specifico⁸⁷.

Benché questi fattori non siano criteri prescrittivi, la scelta dell'autorità di controllo competente è importante e va effettuata con prudenza⁸⁸. Il ruolo dell'autorità di controllo competente comprende, tra l'altro, la funzione di punto di contatto unico per i titolari dei codici durante il processo di approvazione, la gestione della procedura nella fase di cooperazione, l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio (se del caso) e la funzione di capofila delle attività di vigilanza al fine dell'efficace monitoraggio del codice approvato.

⁸⁵ Cfr. l'articolo 55 e il considerando 122 del regolamento.

⁸⁶ L'elenco non è in ordine gerarchico né è esaustivo.

⁸⁷ Ad esempio, un'autorità di controllo potrebbe avere pubblicato un documento orientativo dettagliato e significativo, che fa diretto riferimento all'attività di trattamento oggetto del codice.

⁸⁸ Una richiesta di approvazione di un progetto di codice non può essere rigettata da un'autorità di controllo competente sulla base del mancato rispetto di alcuni o della totalità dei criteri non esaustivi di cui all'appendice 2. Una tale richiesta può essere rigettata soltanto se non sono rispettati i criteri indicati nella sezione "Ammissibilità di un progetto di codice".

APPENDICE 3 - LISTA DI CONTROLLO PER LA PRESENTAZIONE

Prima di presentare un progetto di codice all'autorità di controllo competente è importante assicurarsi di avere accluso o definito i seguenti elementi (ove applicabili) segnalandoli adeguatamente all'interno della documentazione:

1. Avete fornito una motivazione e tutta la pertinente documentazione di supporto? (punto 20)
2. Siete un'associazione o un'altra organizzazione che rappresenta categorie di titolari o di responsabili del trattamento? (punto 21)
3. Nella presentazione avete fornito gli elementi utili a dimostrare di essere un organismo rappresentativo efficace, capace di comprendere le esigenze dei membri? (punto 22)
4. Avete definito chiaramente l'attività o il settore di trattamento e i problemi di trattamento di cui il codice intende occuparsi? (punto 23)
5. Avete identificato l'ambito di applicazione territoriale del codice e incluso un elenco di tutte le autorità di controllo interessate (ove applicabile)? (punto 24)
6. Avete fornito elementi atti a giustificare la scelta dell'autorità di controllo competente? (punto 25)
7. Avete incluso meccanismi che consentono un monitoraggio efficace del rispetto del codice? (punto 26)
8. Avete identificato un organismo di monitoraggio e spiegato come esso soddisferà i requisiti di monitoraggio del codice? (punto 27)
9. Avete incluso informazioni sull'entità delle consultazioni svolte in fase di sviluppo del codice? (punto 28)
10. Avete confermato che il progetto di codice è conforme alla normativa dello Stato membro (ove applicabile)? (punto 29)
11. Avete soddisfatto i requisiti linguistici? (punto 30)

La vostra presentazione include elementi sufficienti a dimostrare la corretta applicazione del regolamento? (punti 32-41)

APPENDICE 4 - DIAGRAMMA DI FLUSSO PER UN CODICE TRANSNAZIONALE

